

27 GIUGNO 2018

STATUTO

DENOMINAZIONE - DIREZIONE E COORDINAMENTO - SEDE -OGGETTO -
DURATA - DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1

Denominazione

La Società per azioni "Invitalia Partecipazioni S.p.A." è disciplinata dal presente statuto.

Articolo 2

Direzione e coordinamento

La Società è sottoposta - ex art. 2497, ss. c.c. - alla direzione ed al coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede in Roma.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal D.M. 18 settembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dello Sviluppo Economico assicura, sugli atti di gestione della Società, un controllo analogo a quello che l'amministrazione esercita sui propri servizi.

Gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società, di cui al D.M. 18 settembre 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 ottobre 2007 n. 233) e successive modificazioni ed integrazioni, vanno sottoposti alla preventiva approvazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. anche al fine di consentire a quest'ultima di acquisire, al riguardo, i provvedimenti autorizzativi previsti dal citato D.M.

Articolo 3

Sede

La Società ha sede nel Comune di Roma.

Articolo 4

Oggetto

La società ha per oggetto, nel rispetto dei divieti e dei principi portati dal D.Lgs. n. 58/1998 e D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, lo svolgimento delle seguenti attività che non verranno effettuate verso il pubblico:

1. acquisire ed assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi tipo di enti, società ed imprese non a scopo di collocamento;

2. rilasciare garanzie solo nel proprio interesse e non nell'interesse di terzi.

Spetta agli Amministratori compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e così anche: compiere attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari; contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate a particolari soggetti da disposizioni di legge ed a professionisti iscritti in appositi albi, in particolare è fatto divieto di esercitare attività riservate ex D.Lgs. 385/1993 e 58/1998, diverse da quelle proprie del presente oggetto sociale.

Articolo 5

Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 6

Domicilio

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro soci, su loro espressa dichiarazione.

CAPITALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI

Articolo 7

Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) diviso in numero 10.000 azioni nominative prive dell'indicazione del valore nominale.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

L'aumento del capitale può essere delegato al Consiglio d'amministrazione ex art. 2443 c.c..

L'assemblea straordinaria del 19 aprile 2018 ha deliberato di delegare al Consiglio di amministrazione ex art. 2443 c.c. la facoltà di aumentare il capitale fino all'ammontare massimo di euro 20.000.000,00 comprensivo di eventuale sovrapprezzo per il periodo massimo che scadrà il 31 dicembre 2018 a far tempo dalla data di iscrizione della detta delibera del 19 aprile 2018 nel registro delle imprese, da liberarsi mediante conferimento in natura da parte dell'unico azionista

del ramo aziendale comprendente gli incubatori di Marcianise, Pozzuoli, Salerno, Cerignola e Terni, da perfezionarsi sempre entro il 31 dicembre 2018 una volta che sarà resa disponibile la apposita relazione di stima redatta ex art. 2343 ter secondo comma lettera B del c.c., da attuarsi anche in più tranches.

Articolo 8

Strumenti finanziari

La Società, con delibera dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

In tal caso, la stessa Assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie che disciplinano le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Articolo 9

Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'organo amministrativo delibera l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.

L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ovvero può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emetterli, fissando i limiti temporali e di importo.

Articolo 10

Patrimoni destinati

La Società può costituire, con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria, patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c.

Articolo 11

Finanziamenti

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle conseguenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

RECESSO

Articolo 12

Diritto di recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della

Società;

- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

Non danno luogo a recesso le deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine di durata della Società;
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Poiché la Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

I soci hanno inoltre diritto di recedere negli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 13

Termini e modalità di esercizio del recesso

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

In tali ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla Società.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 14

Valore di liquidazione delle azioni del socio recedente

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenere copia a sue spese.

Qualora il socio, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, contesti la determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore medesimo è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche in merito alle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

Articolo 15

Liquidazione delle azioni del socio recedente

Gli Amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, con un termine per il suo esercizio non inferiore a trenta giorni, e non superiore a sessanta giorni, dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Le azioni non optate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

In assenza di utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della

Società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, commi secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.

Articolo 16

Unico socio

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare - per l'iscrizione nel registro delle imprese - una dichiarazione contenente le indicazioni richieste dalla legge.

Quando si costituisca o ricostituisca la pluralità dei soci, gli Amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro di soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

I contratti della Società con l'unico socio o le operazioni in favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della Società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

ASSEMBLEA

Articolo 17

Competenze dell'Assemblea ordinaria

Nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 2 sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- c) la determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci e - su proposta motivata del Collegio Sindacale - del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

All'Assemblea ordinaria, fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della società ai sensi dell'art. 2359, I comma, n. 1, c.c., spetta il compito di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe operative al Presidente, su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.

Articolo 18

Competenze dell'Assemblea straordinaria

Nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 2 sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- d) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 10 del presente statuto;
- e) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili;
- f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo, statutariamente prevista, della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

Articolo 19

Convocazione dell'Assemblea e regolamentazione delle riunioni
L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo.

In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

E' anche ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea e al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo i casi di cui all'art. 2366, 4 comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato con lettera raccomandata A/R, con telefax, posta elettronica, con prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, se nominato; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta il risultato delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea, salvo che il verbale sia redatto da un notaio.

Articolo 20

Assemblee di seconda convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà prevedersi un altro giorno per la seconda convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Articolo 21

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale assenti.

Articolo 22

Assemblea ordinaria - determinazione quorum

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione,

delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 23

Assemblea straordinaria: determinazione quorum

L'Assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione si costituisce e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Articolo 24

Norme per il computo dei quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, ma il diritto di voto è sospeso.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera.

Articolo 25

Rinvio dell'Assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 26

Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare

I soci che intendono partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli Amministratori - in seguito al deposito - sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

I soci che non abbiano provveduto al deposito dei titoli (o dei certificati) - anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c. - devono esibire in sede assembleare i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 27

Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

I soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 28

Composizione e nomina

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da minimo tre e massimo cinque membri, secondo decisione dell'Assemblea in sede ordinaria.

La composizione del Consiglio deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Amministratore, si provvede alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile ed in modo da garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora si dimetta o venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso, deve essere convocata urgentemente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del Codice Civile, attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

Articolo 29

Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fermo quanto disposto dal presente statuto.

Nella ipotesi prevista all'art. 2505 c.c., la fusione per

incorporazione potrà essere decisa con deliberazione, risultante da atto pubblico, assunta dall'organo amministrativo; parimenti nell'ipotesi prevista dall'art. 2505 bis c.c. e qualora la Società sia l'incorporante, la decisione potrà essere assunta dall'organo amministrativo con deliberazione risultante da atto pubblico, e sempre che siano soddisfatte le disposizioni richiamate dall'art. 2505 bis c.c..

L'organo amministrativo può nominare direttori, anche generali, e procuratori ad negotia, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 30

Presidente ed Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri un Presidente, che è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea di cui all'art. 17 del presente statuto, può attribuire deleghe operative al Presidente sulle materie delegabili ai sensi di legge, indicate dall'assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile, delega proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti che assume la qualifica di Amministratore Delegato.

All'Amministratore Delegato possono essere delegate tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle non delegabili per legge e quelle relative alle seguenti materie:

- 1) adesione ad eventuali "regolamenti di gruppo" predisposti dal socio cui compete l'esercizio delle "attività di direzione e coordinamento" di cui all'art. 2497 c.c.;
- 2) approvazione di qualsivoglia rapporto contrattuale con l'esercente attività di direzione e coordinamento sulla Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 ss. c.c., e di analoghi rapporti con le altre società del gruppo di appartenenza;
- 3) proposte di fusioni, scissioni o operazioni sul capitale ed emissione di obbligazioni non convertibili;
- 4) approvazione del business plan, del budget e dei piani di investimenti annuali e pluriennali e loro revisioni;
- 5) partecipazione alla costituzione di nuove società;
- 6) acquisto, sottoscrizione, vendita, permuta, prestito, cessione o trasferimento (sotto qualsiasi forma) di partecipazioni o altre interessenze in società, enti o imprese, di qualsiasi genere o natura (ivi compresi consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese e simili), ovvero di obbligazioni, titoli od altri strumenti convertibili (in tutto o in parte), o diritti di sottoscrizione, opzione o prelazione aventi ad oggetto partecipazioni o altre interessenze in società, enti o imprese, di qualsiasi genere

- o natura di valore superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
- 7) costituzione di diritti reali su partecipazioni o altre interessenze in società, enti o imprese, di qualsiasi genere o natura;
- 8) nomina degli amministratori delle società partecipate scelti fra persone non facenti parte dell'organico della Società o della società controllante e nomina dei sindaci delle stesse società;
- 9) nella misura in cui non siano espressamente contemplati dal budget annuale o dal piano di investimento annuale:
- (i) acquisto, vendita, permuta, cessione, trasferimento (sotto qualsiasi forma) o affitto di aziende o rami di azienda;
 - (ii) approvazione di investimenti superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
 - (iii) acquisto, vendita, permuta, cessione, trasferimento (sotto qualsiasi forma) o locazione (sia attiva che passiva) di beni immobili;
 - (iv) acquisto, vendita, permuta, cessione, trasferimento (sotto qualsiasi forma) o concessione di licenze (sia attive che passive) di diritti di proprietà intellettuale;
 - (v) appalti per importo superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) anche se compresi nel budget approvato;
 - (vi) assunzione di finanziamenti di importo unitario superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) o di importo che, se sommato a quello degli altri finanziamenti già in essere, sia complessivamente superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
- 10) salvo quanto previsto al successivo punto 11, concessione di finanziamenti;
- 11) concessione di finanziamenti a favore di società controllate dalla Società (intendendosi per controllo quello di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile) di importo unitario superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) o di importo che, se sommato a quello degli altri finanziamenti a favore di società controllate già in essere, sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
- 12) salvo quanto previsto al successivo punto 13, rilascio di garanzie per obbligazioni di terzi;
- 13) rilascio di garanzie per obbligazioni di società controllate dalla Società (intendendosi per controllo quello di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile) di importo unitario superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) o indeterminato ovvero di importo che, se sommato alle altre garanzie per obbligazioni di società controllate già in essere, sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);

14) proposta di nomina della società di revisione nonché qualunque cambiamento o proposta di cambiamento relativi alla medesima;

15) assunzione, nomina e licenziamento del direttore generale;

16) proposte in tema di politiche di dividendi;

17) conferimento e revoca di deleghe sulle questioni sopra indicate;

18) decisioni in merito alle opzioni relative ai regimi fiscali applicabili alla Società previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi o da altra normativa applicabile;

19) ricorso a mezzi di finanziamento della Società alternativi rispetto al richiamo anticipato dei versamenti dei soci per sottoscrizione di aumenti del capitale sociale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente e quelle relative ad atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società, di cui al D.M. 18 settembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni (da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. come indicato nel precedente art. 2, ultimo comma) debbono essere adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti anche ad altri membri del Consiglio stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi, determinando le modalità di riferimento al Consiglio stesso.

Articolo 31

Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - dall'Amministratore Delegato, se nominato.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente e, nei casi sopra indicati, da parte dell'Amministratore Delegato, è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R, o telegramma o telefax, da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante telegramma o telefax da spedirsi a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde

consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà anche essere persona estranea al Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 32

Compensi

Ai membri dell'organo amministrativo può essere riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

All'Amministratore Delegato e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui all'articolo 30 del presente statuto, si provvederà ai sensi dell'art. 2389, III comma, c.c.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di amministratore.

I compensi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

Articolo 33

Rappresentanza della Società

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato se nominato, nell'ambito dei poteri delegati, spetta la rappresentanza della Società nonché la firma sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta all'Amministratore Delegato. La firma dell'Amministratore Delegato fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

I predetti rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di

atti, restando in ogni caso esclusa la delega della rappresentanza generale e la firma sociale della Società.

CONTROLLO

Articolo 34

Controllo della gestione

Il controllo della gestione spetta al Collegio Sindacale, il quale costituisce anche (ex art.19 D.Lgs.nr.39/2010) il Comitato per il controllo interno al quale competono le attività citate nel suddetto art.19.

Articolo 35

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al Collegio Sindacale ed al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti si applicano tutte le norme all'uopo previste nel codice civile.

Articolo 36

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della suddetta normativa in materia di equilibrio tra i generi.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei sindaci. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 37

Esercizio e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai soci, salvo diversa delibera dell'Assemblea; gli utili che l'Assemblea delibererà di distribuire saranno ripartiti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed a decorrere dal giorno che verrà annualmente fissato dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il termine di 5 anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

SCIoglimento

Articolo 38

Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi - in qualsiasi tempo e per qualunque causa - allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori specificando i poteri ai medesimi conferiti e i criteri di svolgimento della liquidazione.

VARIE

Articolo 39

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge e, in particolare, quanto previsto dall'art.43, commi 4, 5 e 6 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39.

Le disposizioni di cui al presente statuto finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle suddetta normativa.

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su cinquantaquattro pagine e fin qui della cinquantacinquesima di quattordici fogli, prima delle firme ho dato lettura ai componententi che lo approvano.

Sottoscritto alle ore 11,45.

F.ti: Massimo Luigi ORENGO - Daniele PASQUALINI - dr. Nicola ATLANTE, Notaio.